

## Novità ferragostane della giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale. Sentenze della Corte di Cassazione n.17811/14 e n.18248/14

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale, titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario

*Con due sentenze estive la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di fondo patrimoniale.*

*Con la sentenza n.17811/14 è stata sancita l'ammissibilità della risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito, anche in presenza di figli minori, benché il codice civile non lo preveda espressamente.*

*Nella pronuncia n.18248/14, la Suprema Corte ha inoltre statuito che se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l'esecuzione sul fondo patrimoniale deve ritenersi sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo stesso.*

### Brevi cenni sull'istituto del fondo patrimoniale

Nel corso degli ultimi decenni, si è assistito a una significativa diffusione delle costituzioni di fondi patrimoniali da parte di coniugi preoccupati di tutelare la propria famiglia da avvenimenti inaspettati di carattere economico-finanziario, potenzialmente lesivi dell'integrità patrimoniale.

Per tale ragione, l'esigenza di protezione dei beni familiari in concomitanza con il perseguimento di uno scopo vincolistico rappresentano, a oggi, una valida ragione del diffuso ricorso all'istituto del fondo patrimoniale.

Il predetto istituto, disciplinato dal disposto normativo di cui all'art.167 e ss cod.civ. consiste nella destinazione di determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia in riferimento ai quali il nostro ordinamento, in deroga al principio previsto dall'art.2740 cod.civ., ha volutamente approntato una via preferenziale per soddisfare gli stessi.

In considerazione della sua finalità, il Legislatore nella definizione della disciplina del fondo patrimoniale ha ritenuto opportuno, per non dire doveroso, tutelare tale vincolo dall'attacco indiscriminato dei creditori mediante una sorta di "inespropriabilità relativa" atta a ridurre corrispondentemente la garanzia generica di cui alla norma poc'anzi citata sui beni del debitore.

Invero, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.170 cod.civ., i creditori possono agire *in execu-*

*tivis* non solo sui frutti ma anche sui beni costituenti il fondo patrimoniale, purché i crediti siano sorti per far fronte ai bisogni della famiglia e i creditori medesimi non fossero a conoscenza che le obbligazioni erano sorte per motivi estranei al soddisfacimento di tali bisogni.

Appare, dunque, evidente come la separazione patrimoniale determinata dalla costituzione del predetto vincolo di destinazione individui una non trascurabile limitazione di responsabilità patrimoniale alle sole obbligazioni contratte per il perseguimento dei bisogni familiari.

Qualora accada tuttavia che, nonostante siano sottoposti al predetto vincolo, i creditori personali dei coniugi aggrediscano beni in proprietà degli stessi, sarà doveroso verificare se la causa del credito vantato sia più o meno collegata alla soddisfazione di un interesse familiare; in caso contrario, un'eventuale azione esecutiva intrapresa potrebbe certamente paralizzarsi. Pertanto, come anche statuito nella recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18248/14 che in seguito si avrà modo di analizzare, il creditore può procedere esecutivamente sui beni costituiti nel fondo patrimoniale solo ove ricorra una triplice circostanza:

- una oggettiva, connessa alla causa del credito;
- una soggettiva, riferita alla conoscenza che egli abbia degli scopi *extrafamiliari* perseguiti dal coniuge-debitore;
- una formale consistente nella rituale annotazione a margine del registro di stato civile del vincolo in esame.

Sotto altro profilo, a prescindere dall'effettiva esistenza dei presupposti di un'esecuzione forzata, i creditori potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale possono eventualmente tutelare le proprie ragioni attraverso il ricorso allo strumento dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt.2901 e ss cod.civ..

A tal proposito, occorre precisare che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria non si concretizza nell'invalidazione dell'atto costitutivo del fondo, bensì nell'inefficacia relativa riferibile unicamente al solo creditore procedente. Va da sé che, pur non ritornando il bene conferito in fondo nel patrimonio del debitore, sorgerà per il creditore che abbia vittoriosamente agito in revocatoria, la possibilità di esercitare l'azione esecutiva sul bene assoggettato al vincolo.

Merita infine ricordare che, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.171 cod.civ. in presenza di figli minori, la convenzione del fondo patrimoniale dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo dei figli medesimi, ancorché si sia verificata una delle cause di estinzione del fondo, quali l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sarà allora onere del creditore personale di uno degli ex coniugi che abbia il ragionevole interesse ad aggredire uno dei cespiti originariamente subordinati al vincolo di destinazione, non arrestarsi alle risultanze ottenute dai registri dello stato civile circa la presunta cessazione del fondo patrimoniale in quanto gli ex coniugi potrebbero certamente risultare di stato civile libero ma, ai sensi del predetto art.171 cod.civ., il bene interessato dall'esecuzione potrebbe ancora non essere validamente aggredibile in ragione della perdurante e celata efficacia del fondo patrimoniale.

Alla luce di tali riferimenti normativi, i cui brevi cenni sono stati necessari in vista dell'analisi delle due recenti statuizioni che si andranno ad esporre, possiamo quindi addentrarci nell'esame delle novità feragostane introdotte in merito dalla giurisprudenza di legittimità.

## La sentenza dell'8 agosto 2014 n.17811 della Cassazione Civile

Con riferimento al disposto normativo poc'anzi analizzato, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe ha sancito l'ammissibilità della riso-

luzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito, sebbene l'art.171 cod. civ. non preveda espressamente tale eventualità.

Il caso in esame appare interessante in quanto affronta, sotto un aspetto nuovo, un antico e controverso dibattito concernente la necessità del coinvolgimento dei figli minorenni nella risoluzione del fondo patrimoniale, e quindi se lo stesso sia consensualmente risolvibile.

Sul tema si registrano decisioni contrastanti - soprattutto nella giurisprudenza di merito - alla luce, essenzialmente, della mancanza di tale specifica previsione tra le cause di cessazione del fondo elencate dall'art.171 cod.civ. la quale, come detto, si limita ad elencare quali ipotesi di estinzione del fondo esclusivamente i casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla dicendo in merito all'eventualità di uno scioglimento per concorde volontà dei coniugi.

Anche recentemente si è assistito a un confronto tra la tesi restrittiva che impone una tassatività nell'elencazione di cui all'art.171 cod.civ. (si veda il decreto del 19 marzo 2013 del Tribunale dei minorenni di Ancona) e quella più liberale che, invece, contempla l'ipotesi dello scioglimento del fondo per concorde decisione dei coniuge (si veda il decreto del 6 marzo 2013 del Tribunale di Milano).

Invero, tale fattispecie, secondo i giudici marchigiani, non darebbe luogo a una cessazione volontaria del fondo in quanto un'ipotesi del genere si avrebbe solo nei casi di divorzio o annullamento del matrimonio. Qualora dal matrimonio siano nati dei figli, sarebbe perciò sottratta alla volontà dei genitori la possibilità di far cessare il fondo patrimoniale, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe di considerare pregiudizievole per i medesimi la cessazione dello stesso.

Il Tribunale di Milano, dal suo canto, ha manifestato opinione contraria in quanto, a suo avviso, il codice civile regolerebbe solo i casi di cessazione legale del fondo, con la conseguenza che è ammissibile la cessazione volontaria per consenso di entrambi i coniugi con atto pubblico notarile, e ciò anche in presenza di figli minorenni.

La Corte di Cassazione, con una sentenza rivoluzionaria che ci si accinge ad analizzare, aderisce alla tesi più liberale sebbene nel codice civile nulla sia previsto sullo scioglimento convenzionale del fondo, né tanto meno su tale consenso preventivo dei figli minori e nascituri.

Il procedimento *de quo* si era instaurato previa azione del curatore speciale di un minore, figlio di una coppia di coniugi, nonché del figlio nascituro dei predetti, volta a ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento dell'atto pubblico con cui era stato disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale, costituito precedentemente dai coniugi sulla casa di abitazione di esclusiva proprietà del marito, e la pronuncia dei provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, nonché la dichiarazione di nullità dell'atto di apertura di credito fondiario "in quanto mutuo di scopo", come tale non consentito.

L'atto di scioglimento del fondo sarebbe stato - a detta del curatore - viziato in quanto lesivo degli interessi del figlio nascituro, per essere stato adottato in una situazione di conflitto di interessi fra quest'ultimo e i genitori, nonché per l'errore in cui sarebbe incorsa la madre al momento della stipulazione di detto atto, avendo questa, a torto, ritenuto nell'occasione che il nascituro fosse privo di tutela giuridica. La sollecitata dichiarazione di invalidità dell'atto in questione avrebbe poi automaticamente comportato la nullità dell'apertura di credito fondiario sopra richiamata, nonché la cancellazione delle successive iscrizioni ipotecarie.

Il Tribunale di Trento respingeva la domanda, ritenendo infondate le diverse questioni sottoposte al suo esame dall'attore e la Corte di Appello confermeva sostanzialmente la sentenza impugnata rilevando, in particolare, l'ammissibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale intervenuto per atto pubblico e l'insussistenza di un diritto soggettivo dei minori in ordine ad atti dispositivi dei beni del fondo patrimoniale.

Con grande stupore, instauratosi il giudizio di legittimità su ricorso del curatore, la Suprema Corte ha ritenuto tuttavia di aderire alla tesi secondo cui è ammesso dal nostro ordinamento giuridico lo scioglimento consensuale e per atto pubblico del fondo patrimoniale, facendo da ciò discendere la non configurabilità di una lesione dell'interesse dei figli minori.

Al riguardo, la prima sezione della Corte di Cassazione, ponendo in risalto la funzione che il fondo è destinato a svolgere, consistente, come già detto, nella istituzione di un patrimonio a sé, con vincolo di destinazione dei beni a far fronte ai bisogni della famiglia e ad adempiere alle eventuali obbligazioni sorte per il soddisfacimento della detta esigenza, ha rinvenuto che i vincoli in questione sono individuabili, rispet-

tivamente, nelle limitazioni nell'amministrazione e nell'alienazione dei beni del fondo (ex art.169 cod. civ.), nonché in quella consistente nella previsione di inespropriabilità per alcuni crediti (ex art.170 cod. civ.), i quali vincoli costituiscono lo strumento attraverso il quale l'istituto realizza nel concreto la funzione economico - sociale che il Legislatore ha inteso attribuirgli.

Ciò premesso, la Suprema Corte, attesa la disposizione di cui al comma 1 dell'art.171 cod.civ. secondo cui "La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio", senza nulla prevedere in ordine agli effetti riconducibili alle manifestata volontà negoziale delle parti di dare corso all'estinzione del fondo, ha approfondito il profilo problematico dell'istituto e ha cercato di comprendere se l'elencazione contenuta nella disposizione richiamata avesse o meno carattere tassativo.

Invero, la stessa Corte ha considerato che la natura giuridica dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale sarebbe assimilabile alle convenzioni matrimoniali, in considerazione del citato art.171 cod.civ., ultimo comma, che nel caso di mancanza di figli richiama le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale elencate dall'art.191 cod.civ., fra le quali è compreso il mutamento convenzionale del regime patrimoniale. Essa ha inoltre palesato la necessità di annoverare fra le cause di cessazione del fondo indicate dal predetto disposto normativo, quella relativa alla dichiarazione di morte presunta di un coniuge (causa che risulterebbe, peraltro, dallo specifico richiamo operato dal menzionato art.191 cod.civ.), con ciò sostanzialmente venendosi ad indirettamente confermare la natura non tassativa dell'elencazione contenuta nell'art.171 cod.civ..

Ne discende, pertanto, che la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi. Ci si chiede ora, se le medesime considerazioni valgano anche laddove, come nel caso che ci occupa, vi siano dei figli.

Partendo dal presupposto che la costituzione del fondo non determina la perdita della proprietà dei singoli beni da parte dei coniugi che ne sono titolari e che gli stessi possono riservarsi nell'atto di costituzione la facoltà di alienazione dei beni, è pur vero, tuttavia, che detta istituzione (peraltro concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti) determina

un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori), che il Legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli (segnatamente ai figli minori titolari di una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo).

Tale principio - ha statuito la Corte - si deve ritenere applicabile anche ai figli nascituri in considerazione del fatto *“che il nostro ordinamento riconosce espressamente al concepito la possibilità di divenire titolare di diritti”* in forza di disposizioni inserite nello stesso codice civile (artt.1, co.2, 462, co.1 e art.784, co.1 cod.civ.) e in altre leggi, quali la L. n.40/04 in cui vi sono statuizioni concernenti la tutela del nascituro e la L. n.405/75 per la quale la vita umana è tutelata sin dall'inizio.

Inoltre, analogo riconoscimento è intervenuto a opera della giurisprudenza dei giudici di legittimità che, nell'affrontare i prospettati profili risarcitori, hanno reiteratamente ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di danno proposta da soggetto non ancora nato alla data della commissione dell'illecito (Cass. n.16754/12, n.9700/11, n.10741/09 e n.5881/00).

Alla luce di tale interpretazione, la prima sezione non può che aver concluso accogliendo il ricorso del curatore ritenendo che anche al nascituro debba essere riconosciuta sia l'attitudine ad essere titolare di diritti sia la legittimazione sostanziale in relazione ad atti di disposizione del fondo, quale quello oggetto di giudizio.

In conclusione, la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha definitivamente sposato la tesi *“liberale”* sopra citata, enunciando una volta per tutte il principio dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, ma con una importante precisazione limitativa: se vi sono figli minori, nati o concepiti, occorre il consenso di questi ultimi che verranno rappresentati da un curatore speciale, all'uopo autorizzato dal giudice tutelare.

## La sentenza n.18248 del 26 agosto 2014

Procedendo ora con la disamina di un'altra pronuncia di agosto sempre concernente l'istituto del fondo patrimoniale, vediamo come, in tale occasione, al fine di ribadire i limiti oggettivi di questo istituto, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della *“segregazione”* dei beni del fondo medesimo per scopi familiari.

La questione analizzata dalla terza sezione civile prende le mosse da un contenzioso davvero risalente nel tempo in quanto i fatti decorrono dal 1983 e sono relativi al godimento di un immobile abitato da due coniugi, nonostante la casa risultasse in usufrutto al padre - per inciso, il disponente - dello sposo. A ciò si aggiunga che, il padre, prima di mancare, aveva iniziato l'esecuzione immobiliare per vedersi liquidare i crediti da occupazione senza titolo dell'abitazione, procedimento tra l'altro proseguito e portato fino in Cassazione dall'altra figlia, sorella dello sposo. Secondo i coniugi, la pretesa dei congiunti doveva essere rigettata perché, tra l'altro, l'immobile rientrava nel fondo patrimoniale da loro costituito nel 1993, e comunque il titolo iniziale di godimento sarebbe consistito in una donazione pre-matrimoniale - contro la quale sarebbe dovuta essere semmai attivata un'azione revocatoria.

Già in sede di merito, tuttavia, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, aveva rigettato l'opposizione dei coniugi contro l'esecuzione immobiliare, disattendendo peraltro in questo modo l'unico precedente di legittimità sul tema (Cass. n.3251/96) che aveva esteso il divieto di pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale di cui all'art.170 cod.civ. alle fattispecie in cui fosse azionato un credito anteriore alla costituzione del bene in fondo patrimoniale.

La peculiarità della fattispecie in oggetto stava però nel fatto che il credito azionato in via esecutiva - facente capo al defunto padre del marito - avesse ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall'abusivo godimento, da parte di quest'ultimo che vi aveva abitato con la consorte, di quel bene la cui nuda proprietà era stata donata dal creditore riservatario dell'usufrutto in tempo anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.

Non rilevando, quindi, se entrambi i coniugi avevano utilizzato l'immobile, anche per un intervallo temporale cospicuo, ha osservato la Corte che comunque il credito per il quale si era agito in *executivis* non era sorto in virtù della donazione, ma del concreto abusivo diretto sfruttamento del bene da parte dei coniugi (il donatario della nuda proprietà e sua moglie), con contemporanea indebita compressione dei diritti di godimento o fruizione dell'usufruttuario; e, siccome relativo ad una condotta permanente, la terza sezione ha ritenuto che il credito non fosse anteriore alla formazione della famiglia, ma si riferiva ad un periodo in parte, ma preponderante, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale ed in parte

successivo.

In ogni caso il credito stesso, essendo relativo al risarcimento del prolungato e permanente abusivo godimento del bene - a prescindere dallo sviluppo temporale - era effettivamente oggetto del fondo patrimoniale (che era stato poi pignorato) dei coniugi e quindi della famiglia da loro formata, in relazione ai bisogni di questa.

Invero, a tale conclusione si può giungere in considerazione del fatto che il debito contratto aveva ineranza diretta e immediata con le esigenze familiari in quanto l'obbligazione si era originata dal fatto della protratta occupazione - indebita, ma - abitativa del bene costituito in fondo patrimoniale proprio da parte dei componenti della famiglia.

Come già ampiamente trattato in questo articolo, è noto che il disposto normativo di cui all'art.170 cod. civ. prevede che *"l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"* e, al riguardo, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'istituto integrasse un divieto di espropriazione avente natura di eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, ma comunque che un tale divieto si basasse sulla necessaria coesistenza di almeno 3 presupposti (della cui prova è onerato l'esecutato - si vedano *ex multis* Cass. n.5385/13 e n.4011/13): un elemento formale, consistente nella rituale annotazione a margine del registro di stato civile, uno oggettivo, relativo all'estraneità del credito ai bisogni della famiglia nonché uno soggettivo, e cioè la consapevolezza del creditore di tale estraneità.

È ben vero che la recenti pronunce sono costanti nell'escludere, la rilevanza dell'elemento soggettivo, ai fini dell'operatività del divieto di espropriazione, in caso - come quello che ci occupa - di credito *extracontrattuale* e perfino in caso di credito anteriore, giungendo così ad escludere l'assoggettabilità ad espropriazione dei beni oggetto di fondo patrimoniale pure per i crediti *extracontrattuali* (da ultimo, Cass. n.5385/13). Tuttavia il medesimo approdo ermeneutico, postula senza dubbio la compresenza almeno degli altri 2 elementi, quello formale (sul

quale, tra le ultime, si vedano pure Cass. n.27854/13 e n.16526/12) e quello oggettivo.

In tal modo, ha affermato il Collegio con la sentenza in oggetto che pure il credito *extracontrattuale* è ammesso al soddisfacimento sui beni in fondo patrimoniale, purché sussista una relazione tra il fatto generatore e le esigenze familiari (quali quelle volte al pieno soddisfacimento e all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi - in tal senso si vedano anche Cass. n.411/13, n.15862/09, n.11683/01 e n.134/84).

Va da sé che possiamo concludere ritenendo alquanto irrilevante l'epoca di insorgenza del credito per cui si agisce esecutivamente su di un bene oggetto di fondo patrimoniale, ove quel credito sia comunque pacificamente relativo ad esigenze o bisogni della famiglia.

Ciò che rileva, quindi, a fondare l'ordinaria assoggettabilità del bene, oggetto di fondo patrimoniale, ad espropriazione - ha statuito, in definitiva, la terza sezione - è l'intrinseca correlazione tra il credito azionato e la destinazione del primo:

*"la limitazione teleologica della generale responsabilità patrimoniale, normalmente invece non riducibile per atto unilaterale del debitore, dei coniugi non soffre quindi restrizioni, perché la funzione di quei beni è rispettata proprio con la loro concreta utilizzazione per il soddisfacimento di crediti sorti in funzione dei bisogni della famiglia, sicché quei beni rispondono, in concreto, proprio alla finalità cui erano stati eccezionalmente riservati".*

In conclusione, da tale statuizione ne è derivato - con consequenziale rigetto del ricorso dei coniugi - che la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui derivi da risarcimento per abusivo godimento abitativo del bene staggito proprio da parte dei coniugi, rende sempre e comunque legittima l'esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo e ciò a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e dalla sua fonte (contrattuale o *extracontrattuale*).